

10618-24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
 In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
 presente provvedimento  
 omettere le generalità e  
 gli altri dati identificativi,  
 a norma dell'art. 32  
 del D.L. n. 157 del 1998, in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 richiesto di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

Angelo Costanzo

- Presidente -

Sent. n. sez. 196/2024

Anna Criscuolo

UP - 15/02/2024

Riccardo Amoroso

R.G.N. 22543/2023

Antonio Costantini

- Relatore -

Debora Tripiccion

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PG, nato a X il X 1983

avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il rigetto nel resto;

lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Francesco Maggi, che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del PG, l'avv. Claudio Carlini che insiste per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Verbania che aveva dichiarato GP colpevole del reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. in ordine ai fatti successivi al 7 marzo 2018 condannandolo alla

pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo l'accusa, GP avrebbe omesso di versare nei confronti della coniuge il contributo per il mantenimento della figlia minore il cui ammontare era stato determinato dal Tribunale di Pavia in sede di separazione.

La Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione effettuata dal Tribunale di Verbania nella parte in cui, anche in ragione delle precedenti condanne afferenti a periodo di tempo ricompreso nell'originaria contestazione, è stata apprezzata la condotta omissiva del ricorrente protrattasi a partire dal 7 marzo del 2018; è stato rigettato il motivo con cui era stata dedotta l'impossibilità di adempiere, ritenendo che i parziali e saltuari pagamenti non fossero idonei a far venir meno l'integrazione della fattispecie contestata realizzatasi con il formale inadempimento delle decisioni del Giudice civile in sede di separazione che aveva anche ridotto l'importo dell'assegno a partire dal 2018, al contempo rilevando come congruo si rivelasse la determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. GP, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino articolando tre distinti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione dell'elemento oggettivo del reato.

Si rileva come, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa da cui emerge il regolare pagamento del contributo (in seguito rideterminato dal giudice civile in euro centocinquanta al mese), non vi è prova che il reato sia stato realizzato tra ottobre 2018 e febbraio 2019.

2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della sussistenza del dolo del reato.

Si assume che il ricorrente si sia adoperato per effettuare alcuni pagamenti dal marzo a giugno 2018 di euro 50 e da ottobre 2018 a febbraio di euro 150; ciò faceva ritenere, anche a causa dello scarso reddito prodotto nel 2019 e delle spese che era costretto a sostenere, che il ricorrente versasse in una situazione di insolvenza non altrimenti superabile.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 132, 133, 570-bis cod. pen. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio nella parte in cui la Corte di appello, a fronte della disciplina sanzionatoria dell'art. 570-bis cod. pen. che prevede la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, ha confermato la decisione del Tribunale che le aveva invece irrogate congiuntamente.



Si richiede, inoltre, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Il primo ed il secondo motivo sono declinati in fatto e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello.

2.1. Secondo ormai pacifica giurisprudenza, il reato di cui all'art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all'art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 4677 del 19/01/2021, Rv. 280396). Questa Corte ha, inoltre, precisato che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (tra tante, Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C. Rv. 264667).

Neppure il parziale adempimento può automaticamente elidere il dolo, posto che per la realizzazione del reato non è necessario che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (principio espresso in ipotesi di fattispecie di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen., riferibile anche all'ipotesi di reato in esame, Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, L., Rv. 260067). Il reato si configura per il semplice inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (per tutte, Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, P, Rv. 260717).

A tali principi si è conformata la Corte di appello che, valutati complessivamente gli inadempimenti da parte del ricorrente, anche nella parte in cui occorreva provvedere al pagamento del cinquanta per cento delle spese, ha ritenuto, con motivazione in fatto completa e logica, che GP, nonostante il reddito comunque percepito e l'importo determinato dal Giudice civile, tra l'altro ridotto, aveva provveduto solo parzialmente ad effettuare i pagamenti che gli erano imposti al fine di contribuire al mantenimento della figlia minore.

Proprio detto complessivo giudizio espresso in merito alla condotta omissiva, che il ricorrente vorrebbe confutare sottoponendo a questa Corte una preclusa rivalutazione del compendio probatorio che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente effettuato, ha fatto ritenere esistente l'elemento soggettivo, corroborato, altresì, dalla precedente condanna per i pregressi inadempimenti ai danni della medesima persona offesa.

3. Fondato, invece, risulta il terzo motivo di ricorso in ragione della determinazione del trattamento sanzionatorio con pena detentiva e pecuniaria cumulativamente inflitta.

Risulta corretta la deduzione della difesa del ricorrente, conforme a pacifico indirizzo interpretativo di questa Corte, che ha rilevato che nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 570-bis cod. pen., norma che ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 12-sexies, l. 6 marzo 1987, n. 74, conservandone il trattamento sanzionatorio, il generico rinvio, "*quoad poenam*", all'art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal primo comma di quest'ultima disposizione (Sez. 6, n. 33165 del 03/11/2020, P., Rv. 279923, conforme, quanto alla disciplina che governava la disposizione di cui all'art. 12-sexies, l. cit. Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269 - 01).

La Corte di appello, invero, nonostante fosse stata dedotta la questione afferente il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, ha confermato la determinazione cumulativa della pena ritenuta congrua, in violazione dell'art. 570, primo comma, per come richiamato dall'attuale art. 570-bis cod. pen..

4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con la rideterminazione della pena in mesi quattro di reclusione ed il rigetto nel resto.

Ed infatti, sulla base di quanto disposto dalle sentenze di merito ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. il Collegio è in grado di adeguarsi e tenere ferma l'apprezzata gravità della condotta operata dalla Corte di appello (che ha confermato il giudizio reso dal Tribunale sullo stesso punto) nella parte in cui ha ritenuto la pena correttamente determinata in ragione dell'assenza di resipiscenza, delle due precedenti condanne per lo stesso fatto e, in genere, per la condotta anteatta desumibile dal Certificato del Casellario giudiziale; detta valutazione porta a ritenere congrua ex art. 133 cod. pen. la sola pena detentiva già quantificata in mesi quattro di reclusione, con l'elisione della pena pecuniaria.



5. Inammissibile risulta, invece, la parte del ricorso con cui si richiede, senza articolare alcuna motivazione al riguardo, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

6. Poiché la parte civile, che in questa sede coltiva il solo interesse alla dichiarazione di responsabilità, risulta comunque vittoriosa in ragione della inammissibilità del primo e secondo motivo (oltre che della parte del ricorso che fa immotivata richiesta delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) e dell'insensibilità dell'intervenuto annullamento senza rinvio con accoglimento del motivo in materia di trattamento sanzionatorio, si impone la condanna del ricorrente, comunque soccombente in merito alla responsabilità e consistenza del fatto, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ~~pena~~<sup>pena</sup> che ridetermina in mesi quattro di reclusione.


Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GD che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 15/02/2024.

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini




Il Presidente

Angelo Costanzo



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.



Il Presidente  
Angelo Costanzo

